



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio



Indice

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali	2
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Base legale	2
CAPITOLO 2 - Agevolazioni di parcheggio	2
Art. 3 Autorizzazione	2
Art. 4 Numero autorizzazioni	2
Art. 5 Effetti	2
Art. 6 Procedura	2
Art. 7 Contrassegno	3
Art. 8 Validità	3
Art. 9 Suddivisione del territorio	3
Art. 10 Tasse	3
Art. 11 Disdetta e revoca	3
Art. 12 Entrata in vigore e abrogazione	4

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**

Il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici, in zone a parchimetro o a disco. Resta riservata l'Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia.

Art. 2 **Base legale**

Basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento sui beni amministrativi.

CAPITOLO 2 - Agevolazioni di parcheggio

Art. 3 **Autorizzazione**

¹Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nel quartiere in cui si situa l'area di posteggio per la quale è formulata la richiesta e più precisamente:

- a. persone fisiche per un massimo di un primo veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b. le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- c. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

²L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio.

Art. 4 **Numero autorizzazioni**

¹Il numero massimo di autorizzazioni concesse è definito sulla base delle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. Di principio, esso non deve superare l'80% delle reali capacità del comparto interessato.

²In casi particolari, il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 5 **Effetti**

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di occupazione di un comparto, la Polizia può rilasciare autorizzazioni in comparti limitrofi.

Art. 6 **Procedura**

¹La Polizia è competente per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per le aree interessate.

²La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Comando di Polizia comunale della Città di Bellinzona tramite l'apposito formulario, corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione;

- b. dichiarazione attestante l'assenza di alternative di parcheggio privato nello stabile, da parte del proprietario dell'immobile o dell'amministrazione che lo gestisce.

³La domanda dev'essere motivata. Spetta al richiedente l'onere di dimostrare l'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 7 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno autocollante, sul quale figurano l'area di posteggio e il periodo di validità. Il bollino viene rilasciato a pagamento avvenuto.

²Il contrassegno deve venir applicato sul parabrezza in modo chiaro e ben visibile.

³La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc., è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e ammonta a CHF 10.—.

⁴In caso di targhe trasferibili verrà rilasciato un ulteriore contrassegno al costo di CHF 10. —.

Art. 8 Validità

¹L'autorizzazione ha validità annuale.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi ma non inferiori al mese.

³Il rinnovo deve essere chiesto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 9 Suddivisione del territorio

¹La zona 1 comprende i quartieri di Bellinzona e Giubiasco.

²La zona 2 comprende i quartieri di Sementina, Monte Carasso e Camorino.

³La zona 3 comprende tutti gli altri quartieri.

Art. 10 Tasse

Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett a) e b) sono fissate come segue:

Zona 1: fr. 70.- mensili

Zona 2: fr. 50.- mensili

Zona 3: fr. 40.- mensili

Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett c) sono fissate come segue:

Zona 1: fr. 105.- mensili

Zona 2 e 3: fr. 80.- mensili

Art. 11 Disdetta e revoca

¹La disdetta dev'essere inviata per lettera raccomandata per la fine del mese con almeno 20 giorni di preavviso.

²Entro la fine del mese per la quale è stata inoltrata e accettata la disdetta, dev'essere restituita la vignetta rilasciata.

³L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

⁴La revoca totale per motivi d'ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

⁵La limitazione momentanea dell'autorizzazione così come in caso di disdetta anticipata da parte del richiedente non comporta alcuna restituzione pro-rata temporis.

Art. 12 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2022 e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Adottata con risoluzione municipale no. 1422 del 29 settembre 2021

In pubblicazione all'albo comunale dal 15 ottobre 2021 al 12 novembre 2021